

La comunicazione nell'iter terapeutico
informazione, consenso e
diritto alla privacy.

Prof. Claudio Terranova

LEGGE 22 dicembre 2017, n. 219
Norme in materia di consenso informato
e di disposizioni anticipate di
trattamento

Alleanza terapeutica



**Capacità
in
Ambito Civile**

Capacità Giuridica

Art. 1 C.C. "La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita..."

Diritti della personalità

Valori fondamentali che fanno parte inscindibile dell'esistenza umana

- Diritto alla vita e alla integrità personale
- Diritto alla tutela della salute
- Diritto alla libertà di pensiero e di parola
- Diritto alla libertà personale
-



Immateriali – irrinunziabili – intrasmissibili - inviolabili

Capacità di agire




**Capacità di curare i propri interessi e compiere
atti di natura civilistica**

Limitazioni della Capacità di agire

**Beneficiario
AdS**

**Soggetto con piena
capacità di agire**



Inabilitato

Interdetto

100



0



Limitazioni della capacità di agire

Interdizione



Morte civile

Inabilitazione



No atti eccedenti ordinaria
amministrazione

AdS



↓ capacità d'agire
quanto serve

Amministrazione di sostegno


legge 9 GENNAIO 2004, N.6

Art. 1. Finalità della legge

“La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive di tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”

CONSENSO INFORMATO

Il caso Massimo



Prof. Carlo Massimo
Presidente Soc. Tosco-Umbra di Chirurgia
per il biennio 1987-1989

Costituzione

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

Art. 13. La libertà personale è inviolabile.

Art. 32. ...Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario **se non per disposizione di legge** ...

Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea

Articolo 1

Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo 2

Diritto alla vita

1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo 3

Diritto all'integrità della persona

1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
 - . **il consenso libero e informato della persona interessata**, secondo le modalità definite dalla legge,

....

Art. 1 – Consenso informato

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.

LEGITTIMITÀ' DELL'ATTO SANITARIO

1. CONSENSO DEL PAZIENTE

2. TUTELA DELLA
COLLETTIVITÀ (TSO)

**3. ADEMPIMENTO DI UN
DOVERE**



TUTELA
DELLA
SALUTE
INDIVIDUALE

Art. 1 – Consenso informato

2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza, l'autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che compongono l'équipe sanitaria. **In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del paziente medesimo.**

Art. 1 – Consenso informato

3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla **diagnosi**, alla **prognosi**, ai **benefici** e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle **possibili alternative** e alle **conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento** sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. ...

Modalità di informazione

Considerare la **capacità di comprensione** del soggetto per consentire scelte decisionali consapevoli



Anziana



Persona non acculturata



Straniera

Art. 1 – Consenso informato

3. ...

Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato sono registrati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Art. 1 – Consenso informato

4. Il consenso informato, acquisito nei modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente, è documentato in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare.

Il consenso informato, in qualunque forma espresso, è inserito nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Consenso scritto obbligatorio

Il consenso scritto è obbligatorio per legge solo nei seguenti casi:

1. quando si dona o si riceve sangue;
2. se si partecipa alla sperimentazione di un farmaco;
3. negli accertamenti sierologici di un'infezione da HIV;
4. nel trapianto del rene tra viventi;
5. nell'interruzione volontaria della gravidanza;
6. nella rettificazione in materia di attribuzione di sesso;
7. Nella terapia elettroconvulsivante
8. nella procreazione medicalmente assistita.

Incapacità di dare il consenso

Incapacità per legge



**Incapacità temporanea
o permanente**



Minori



Art. 1 – Consenso informato

5. Ogni persona capace di agire ha il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con le stesse forme di cui al comma 4, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso.

Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento, con le stesse forme di cui al comma 4, il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento.


Art. 1 – Consenso informato

Ai fini della presente legge, **sono considerati trattamenti sanitari la nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale**, in quanto somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.

Qualora il paziente esprima la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative e promuove ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica. Ferma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

Natura idratazione e nutrizione artificiale

La discussione sulla natura della nutrizione e dell'idratazione artificiale è stata posta in ordine alla sua rifiutabilità come trattamento sanitario.



Art. 1 – Consenso informato

6. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale.

Art. 1 – Consenso informato

Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; **a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali.**



passaggio che esclude l'eutanasia

Omicidio del consenziente

Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

...

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso:

- 1) contro una persona minore degli anni diciotto;
- 2) contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- 3) contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno

Atto Sanitario “ingiustificato”

Conseguenze penali

- violenza privata (610 C.P.)
- lesioni personali (582 - 583 C.P.)
- omicidio colposo
- omicidio preterintenzionale (578 C.P.)
- stato di incapacità procurato mediante violenza (613 C.P.)

Conseguenze civili

- Danno autonomo
- Mancanza di copertura assicurativa in alcune polizze

Art. 1 – Consenso informato

7. Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico e i componenti dell'équipe sanitaria assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di recepirla.

8. Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.

Art. 3– Minori e incapaci

1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

2. Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità, e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità.

SEGRETO

- C.P. ART. 622 *VIOLAZIONE DEL SEGRETO PROFESSIONALE*
- C.P. ART. 326 *VIOLAZIONE DEL SEGRETO D'UFFICIO*
- *CODICE DI DEONTOLOGIA*
- *PRIVACY*




SEGRETO

Costituisce segreto in generale ciò che non deve essere divulgato e in particolare quel fatto o notizia che una persona vuole sottrarre alla conoscenza di altri

Il segreto è tale se concerne una cosa attinente alla sfera intima del soggetto cioè la salute, l'onore, la famiglia, il credo religioso, l'ideologia politica etc.

Il segreto assume un carattere “professionale” quando l'apprendimento di una notizia è collegato all'espletamento della professione

DOVERE CODIFICATO PER TUTTI I CITTADINI



SEGRETEZZA

➤ **Art. 622 CODICE PENALE**

(Rivelazione di segreto professionale)

“ Chiunque, avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, **ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento ... Il delitto è punibile a querela della persona offesa.”**

SEGRETO PROFESSIONALE

Per **segreti** si intendono tutti quei fatti e quelle circostanze che l'assistito ha interesse a non far conoscere perché la loro conoscenza rappresenterebbe o potrebbe rappresentare per lui una causa di danno

Chi è tenuto al segreto? Professionisti (Infermieri, medici, ostetriche etc) **coloro che ne vengano a conoscenza in virtù del proprio stato** (stato di studente, stato Sacerdotale, etc) **della propria arte** (infermiere generico, operatore tecnico dell'assistenza etc)

GIUSTE CAUSE DI RIVELAZIONE DEL SEGRETO

Giusta causa di rivelazione del segreto. Obbligo di denuncia per delitti perseguibili d'ufficio o notifica di malattie infettive

Circostanze escludono la sussistenza del reato. Consenso dell'assistito alla rivelazione, trasmissione del segreto.

DOVERE CODIFICATO SOLO PER I PUBBLICI UFFICIALI – INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO



SEGRETEZZA

➤ Art. 326 CODICE PENALE

(Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio)

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se **l'agevolazione** è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

Conclusioni

- ✓ Legge sul consenso informato
- ✓ Pregiudizialità dell'informazione
- ✓ Rispetto del volere del malato
- ✓ Regime sanzionatorio che rimanda a precedenti elaborazioni dottrinarie e giurisprudenziali

Conclusioni

- ✓ Doveri di mantenere il segreto connesso con la professione sanitaria